



TRIBUNALE DI BENEVENTO

II sezione civile

Collegio Esecuzioni e Fallimenti

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il Giudice,

letto il ricorso depositato dal sig. _____ elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Giustiniani n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Pellegrino Iglio e Marco Cocilovo ed assistito, ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012, dalla Dott.ssa Giovanna Centrella, professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento;

letta la relazione ex art. 14 bis l. 3/2012;

esaminata la documentazione depositata e, segnatamente,

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- preso atto che vanno acquisite, con onere a carico del Gestore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, non versate in atti;
- nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia (art. 9 commi 2 e 3);

letta la relazione del professionista e valutato il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 14 ter - 3° comma);

preso atto che non v'è prova della avvenuta comunicazione effettuata dal professionista all'agente per la riscossione, e, pertanto, il gestore dovrà adempiervi;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

dichiara

aperta la liquidazione;

nomina

liquidatore la dr.ssa Giovanna Centrella, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

riserva

di determinare la somma necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia a seguito di analitica attestazione da depositare da parte del Gestore, risultando la somma indicata dal Professionista di € 1769,47, sproporzionata rispetto alla fonte di reddito, all'ammontare dei debiti e alla composizione effettiva del nucleo familiare.

Il liquidatore

verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, formerà l'inventario dei beni da liquidare e comunicherà ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- la data entro cui vanno presentate le domande;
- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;

ricevute le domande di cui all'articolo 14-septies, predisporrà un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunicherà agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a):

- ove non siano proposte osservazioni, il liquidatore approverà lo stato passivo dandone comunicazione alle parti;
- ove siano state proposte osservazioni, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, ove ritenga le osservazioni fondate predisporre un nuovo progetto e lo comunica nei termini indicati;
- ove le contestazioni non siano superabili nei termini indicati, il liquidatore rimetterà gli atti al giudice;

entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elaborerà un programma di liquidazione, da comunicare al debitore ed ai creditori e depositare presso la cancelleria;

provvederà ad effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati e comunicando gli esiti al debitore, ai creditori ed al giudice, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui all'art. 14 *nonies* 2° comma, 5° periodo;

eserciterà ogni eventuale azione prevista dalla legge e finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-*novies*, comma 2 o comunque volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

ordina

che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Benevento e su www.wasteannunci.it e sia trascritto, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, presso la Conservatoria Registri Immobiliari;

Benevento, 16.06.2021

Il Giudice

Michele Monteleone

** si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Chiara De Luca- in tirocinio formativo.*